

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani»** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato** 23
- Regolamento (CE) n. 1689/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli** 25
- Regolamento (CE) n. 1690/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 186ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90** 27
- Regolamento (CE) n. 1691/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quattordicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97** 28
- Regolamento (CE) n. 1692/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 30
- Regolamento (CE) n. 1693/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso** 38
- Regolamento (CE) n. 1694/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali** 40

(segue)

Regolamento (CE) n. 1695/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	42
* Regolamento (CE) n. 1696/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 884/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.....	43
Regolamento (CE) n. 1697/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	46
Regolamento (CE) n. 1698/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	50
Regolamento (CE) n. 1699/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	52
Regolamento (CE) n. 1700/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	54
Regolamento (CE) n. 1701/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	55
Regolamento (CE) n. 1702/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98	56
Regolamento (CE) n. 1703/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	57
Regolamento (CE) n. 1704/98 della Commissione, del 30 luglio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 1998 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania	60

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/478/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 luglio 1998, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù [notificata con il numero C(1998) 2410].....	61
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1686/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 20 luglio 1998

**che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo
per i giovani»**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁴⁾, alla luce del progetto comune approvato il
30 giugno 1998,

- (1) considerando che i Consigli europei di Essen (9-10 dicembre 1994), di Cannes (26-27 giugno 1995), di Madrid (15-16 dicembre 1995) e di Dublino (13-14 dicembre 1996) hanno sottolineato la necessità di intraprendere nuove azioni onde favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa;
- (2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze (21-22 giugno 1996) hanno sottolineato l'importanza di agevolare l'inserimento dei giovani nella vita attiva e hanno preso atto con interesse, a tale proposito, dell'idea di un servizio volontario europeo;
- (3) considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam (16-17 giugno 1997) ha espresso il proprio interesse per le attività di volontariato;
- (4) considerando che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre misure concrete onde agevolare la cooperazione transnazionale nel campo del servizio volontario;

(5) considerando, nella risoluzione del 5 ottobre 1995 sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù ⁽⁵⁾, che il Consiglio sottolinea l'importanza di intensificare, in particolare nel campo del servizio volontario, la cooperazione con i paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione;

(6) considerando che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per incoraggiare i giovani a partecipare a progetti organizzati dalla Comunità al di fuori delle sue frontiere e ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere tra gli obiettivi della loro politica sociale l'introduzione della protezione sociale dei volontari per lo sviluppo o l'eliminazione delle carenze in tale ambito;

(7) considerando che il Parlamento ha a sua volta espresso il proprio sostegno ad uno sviluppo del servizio volontario a livello della Comunità, in particolare nella risoluzione del 22 settembre 1995 sull'istituzione di un servizio civile europeo ⁽⁶⁾;

(8) considerando che la politica di cooperazione nel settore della gioventù, grazie allo sviluppo dell'educazione informale, è complementare alla politica dell'istruzione prevista dal trattato e che è necessario svilupparla;

(9) considerando che attività di servizio volontario esistono parimenti, in forma diversificata, in vari Stati membri e che diverse organizzazioni non governative operano in tale ambito;

(10) considerando che tali esperienze sono rimaste limitate e che occorre sviluppare qualitativamente e quantitativamente le azioni transnazionali di servizio volontario;

⁽¹⁾ GU C 302 del 3. 10. 1997, pag. 6 e

GU C 320 del 21. 10. 1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 158 del 26. 5. 1997, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 244 dell'11. 8. 1997, pag. 47.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 1997 (GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 183), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1997 (GU C 43 del 9. 2. 1998, pag. 35) e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998, pag. 206). Decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1998. Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998.

⁽⁵⁾ GU C 296 del 10. 11. 1995, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 269 del 16. 10. 1995, pag. 232.

- (11) considerando che occorre creare nuove possibilità per il trasferimento e la realizzazione di esperienze e di buone prassi e promuovere nuovi partenariati;
- (12) considerando che una valutazione ex ante in merito ad un programma pluriennale di servizio volontario è stata effettuata in modo indipendente sulla falsariga dei principi sviluppati dalla Commissione in merito alla seconda fase del programma SEM 2000 («Gestione sana ed efficace»);
- (13) considerando che la presente decisione pone in atto un quadro comunitario mirante a contribuire allo sviluppo delle attività transnazionali di servizio volontario; che gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e coordinate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al fine di migliorare ulteriormente l'accesso dei giovani al programma e facilitare il riconoscimento della specificità della situazione del giovane volontario;
- (14) considerando che la partecipazione dei giovani ad attività di servizio volontario costituisce una forma di educazione informale, la cui qualità sarà basata in ampia misura su azioni di preparazione appropriata, comprese quelle linguistiche e culturali, contribuisce al loro orientamento futuro e all'ampliamento dei loro orizzonti, favorisce lo sviluppo delle loro competenze sociali, di una cittadinanza attiva, di un'integrazione equilibrata nella società da un punto di vista economico, sociale e culturale e consente altresì di promuovere la consapevolezza di un'autentica cittadinanza europea;
- (15) considerando che la creazione di un servizio volontario europeo deve essere condotta in armonia con le altre azioni comunitarie a favore della gioventù sviluppate in particolare nell'ambito del programma «Gioventù per l'Europa»⁽¹⁾; che, di conseguenza, è opportuno assicurarne la complementarità;
- (16) considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma, la lotta contro le diverse forme di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia, la cooperazione con i paesi terzi e le azioni sviluppate nel contesto della politica sociale, in particolare gli interventi a favore della formazione e dell'accesso dei giovani all'occupazione sostenuti dal Fondo sociale europeo (mainstream e iniziativa comunitaria Occupazione-Youthstart);
- (17) considerando che, per facilitare la transizione verso la vita attiva, occorre prevedere vincoli di complementarità tra il servizio volontario europeo e, in particolare, le iniziative locali per l'occupazione;
- (18) considerando che il servizio volontario può contribuire a rispondere a nuovi bisogni della società e può inoltre indicare nuovi tipi di attività e di mestieri;
- (19) considerando che è necessario che la partecipazione alle azioni di servizio volontario contemplate dalla presente decisione avvenga su base puramente volontaria; che dovrebbe trattarsi di attività senza scopo di lucro nelle quali il progetto di accoglienza costituisca un luogo di attività educativa informale per il giovane volontario; che, di conseguenza, tale attività non è in nessun caso assimilabile ad un'occupazione;
- (20) considerando che occorre che i giovani volontari partecipanti al presente programma dispongano di mezzi di sussistenza sufficienti;
- (21) considerando che è necessario che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscano al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti in particolare nel caso dell'obiezione di coscienza e al servizio civile obbligatorio esistenti in vari Stati membri; che esse non dovrebbero avere l'effetto di limitare o sostituire il lavoro retribuito potenziale o esistente;
- (22) considerando che la Commissione e gli Stati membri devono cercare di garantire la complementarità tra le attività del servizio volontario europeo e le svariate azioni analoghe a livello nazionale;
- (23) considerando che occorre che la domanda di partecipazione al servizio volontario europeo sia aperta a tutti i giovani legalmente residenti in uno Stato membro, senza nessuna discriminazione;
- (24) considerando che la concessione della carta di soggiorno e, all'occorrenza, del visto è di competenza delle autorità degli Stati membri e che il concetto di «legalmente residente» è definito dal diritto nazionale;
- (25) considerando che è necessario che l'attuazione del presente programma si fondi su strutture decentrate designate dagli Stati membri, in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, onde assicurare che l'azione comunitaria coadiuvi e integri le attività nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato;
- (26) considerando che le attività nel campo del servizio volontario europeo interessano direttamente le autorità locali e regionali visto il ruolo che esse potrebbero svolgere nel dare sostegno diretto ai progetti, ma anche nello sviluppo di un'informazione locale e nel monitoraggio dei giovani al termine del loro servizio;
- (27) considerando il ruolo importante che dovrebbero svolgere le parti sociali nello sviluppo di un servizio
- ⁽¹⁾ Decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» (GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 1).

volontario europeo, non soltanto per evitare qualsiasi attività di sostituzione di occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, ma anche nel contesto del seguito dato all'esperienza acquisita onde contribuire all'integrazione attiva dei giovani nella società;

(28) considerando del pari il ruolo importante che dovrebbe svolgere il settore associativo per permettere a tutti i giovani, in particolare a quelli in maggiore difficoltà, di partecipare a tali programmi;

(29) considerando che è opportuno attuare un monitoraggio permanente che tenga conto in particolare del parere delle parti sociali e del settore associativo;

(30) considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno cura di favorire la loro cooperazione con le organizzazioni non governative operanti nel settore della gioventù, nonché nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura e della lotta contro le diverse forme di esclusione;

(31) considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo prevede un'ampia cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che partecipano allo Spazio economico europeo, dall'altro; che l'articolo 4 del protocollo 31 precisa che gli Stati dell'EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a tutti i programmi comunitari già in vigore o adottati nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù;

(32) considerando che il programma «Servizio volontario europeo per i giovani» è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi, conclusi o da concludere, relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi comunitari; che il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate agli Stati dell'EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo secondo procedure da concordarsi con tali paesi e fatte salve le procedure da espletare per la partecipazione di Malta;

(33) considerando che la promozione di una cittadinanza attiva nonché l'acquisizione di un'esperienza di educazione informale, da un lato, e il contributo dei giovani alla cooperazione tra la Comunità e i paesi

terzi, dall'altro, rappresentano importanti obiettivi del programma «Servizio volontario europeo per i giovani»;

(34) considerando che vari accordi di associazione e di cooperazione prevedono la possibilità di scambi di giovani;

(35) considerando che la presente decisione definisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995⁽¹⁾, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

(36) considerando che le prospettive finanziarie della Comunità sono valide fino al 1999 e che dovranno essere rivedute per il periodo successivo a tale data;

(37) considerando che, in vista della conclusione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa», il 31 dicembre 1999, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio - entro il 31 dicembre 1997 - una relazione contenente le sue riflessioni sugli «assi prioritari in materia di politica di cooperazione nel settore della gioventù per l'anno 2000»;

(38) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽²⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani», denominato in appresso «programma», concernente le attività di servizio volontario europeo nella Comunità e nei paesi terzi per i giovani legalmente residenti in uno Stato membro.

Il programma è adottato per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

2. Il presente programma rientra nel quadro degli obiettivi generali di una politica di cooperazione nel settore della gioventù quali definiti nel programma «Gioventù per l'Europa» (articolo 1, paragrafo 2). Esso è destinato, nel rispetto della parità di opportunità fra gli uomini e le donne, a stimolare la mobilità e la solidarietà dei giovani nel contesto di una cittadinanza attiva, a promuovere un'esperienza di educazione informale in diversi settori d'attività e a consentire loro di acquisirla, gettando così le basi per il loro orientamento futuro, a incoraggiare, mediante la loro partecipazione ad attività transnazionali di utilità collettiva, il loro contributo attivo al servizio degli ideali di democrazia, tolleranza e solidarietà nel contesto della costruzione europea nonché alla cooperazione tra la Comunità europea e i paesi terzi.

Articolo 2

Quadro — Obiettivi — Mezzi

1. Il presente programma, fondato su una cooperazione intensificata tra gli Stati membri, propone ai giovani di età compresa di norma tra i 18 ed i 25 anni un'esperienza formativa informale certificata, a livello transnazionale, che si impernia nel contempo sull'acquisizione di competenze e di capacità e sull'esercizio di una cittadinanza responsabile onde rafforzare la loro integrazione attiva nella società. I giovani che partecipano alle attività del presente programma sono in appresso chiamati anche «giovani volontari».

2. In conformità con gli obiettivi generali di cui all'articolo 1, gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

- a) incoraggiare lo spirito d'iniziativa, la creatività e la solidarietà dei giovani per consentire loro di integrarsi attivamente nella società e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- b) intensificare la partecipazione dei giovani che risiedono legalmente in uno Stato membro ad attività transnazionali — di lunga o di breve durata — al servizio della collettività, nella Comunità o nei paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione. Tali attività non devono avere l'effetto di limitare o sostituire il lavoro retribuito potenziale o esistente;
- c) favorire il riconoscimento del valore di un'esperienza di educazione informale acquisita in un contesto europeo;
- d) facilitare l'accesso al programma di tutti i giovani.

3. A tal fine, e in conformità con gli obiettivi generali di cui all'articolo 1 e con gli obiettivi specifici di cui al

paragrafo 2 del presente articolo, i punti principali del presente programma, specificati nell'allegato, sono i seguenti:

- a) sostenere attività transnazionali — di lunga o di breve durata — al servizio della collettività, nella Comunità e nei paesi terzi;
- b) sostenere iniziative volte a promuovere partenariati imperniati sul servizio volontario europeo ed azioni innovative di reti;
- c) sostenere azioni e progetti miranti a promuovere il monitoraggio dei giovani volontari e a valorizzare concretamente l'esperienza acquisita da questi ultimi nell'ambito del servizio volontario europeo, al fine di favorirne così l'integrazione attiva nella società;
- d) sviluppare e sostenere una preparazione adeguata, in particolare linguistica e interculturale, e l'inquadramento dei giovani volontari, nonché dei responsabili pedagogici e dei responsabili della gestione dei progetti europei, onde consentire ai giovani volontari di beneficiare di azioni di qualità legate agli obiettivi del programma;
- e) promuovere la qualità dell'insieme delle attività del programma, nonché lo sviluppo della loro dimensione europea e contribuire alla cooperazione nel campo della gioventù sostenendo, laddove possibile, gli sforzi degli Stati membri al fine di migliorare i servizi e le misure a favore del servizio volontario europeo, in particolare mediante azioni volte a fornire ai giovani informazioni concernenti gli obiettivi del programma nonché mediante studi e una valutazione continuativa che consentano di adattare, se del caso, le modalità di attuazione e gli orientamenti del programma ai bisogni che dovessero manifestarsi.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1998-1999 a 47,5 milioni di ecu e corrisponde alle attuali prospettive finanziarie.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

Accesso al programma — Azione positiva

1. Un'attenzione particolare è dedicata all'accesso di tutti i giovani, senza discriminazione, alle attività del programma.

2. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché si compia uno sforzo speciale a favore dei giovani che, per motivi di ordine culturale, sociale, fisico, economico o geografico, incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai programmi d'azione esistenti sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, essi tengono conto delle difficoltà incontrate da tale gruppo.

Articolo 5

Partecipazione dei paesi associati

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei PECO, conformemente agli accordi europei o ai protocolli aggiuntivi, conclusi o da concludere, relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi comunitari. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati dell'EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo, secondo procedure da concordarsi con tali paesi e fatte salve le procedure da espletare per la partecipazione di Malta.

Articolo 6

Attuazione, legami con altre azioni, cooperazione internazionale

1. La Commissione assicura l'attuazione del presente programma.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano la coerenza e la complementarità delle azioni da svolgere nell'ambito del presente programma e degli altri programmi e iniziative della Comunità in questo settore, in particolare il programma «Gioventù per l'Europa» e quelli che prevedono la possibilità di finanziare progetti rivolti a giovani volontari di paesi terzi, nonché delle azioni intraprese in tale campo dagli Stati membri.
3. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano la cooperazione relativa al presente programma onde assicurare che le azioni siano complementari a quelle delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare quelle del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure che essi considerano idonee per sviluppare le strutture create a livello comunitario e nazionale onde realizzare gli obiettivi del programma, agevolare l'accesso al programma da parte dei giovani e degli altri partner a livello locale, assicurare la valutazione e il monitoraggio delle azioni previste dal programma e applicare i meccanismi di concertazione e di selezione. In questo ambito la Commissione e gli Stati membri adottano misure intese a garantire un'informazione e una sensibilizzazione

adeguate dei volontari sui loro diritti ed obblighi a livello europeo, nazionale e locale, e si sforzano di contribuire attivamente alla complementarità tra le attività del servizio volontario europeo e le svariate azioni nazionali analoghe.

2. Ciascuno Stato membro si adopera nei limiti del possibile per adottare le misure che considera necessarie e auspicabili ai fini di un corretto funzionamento del programma, in particolare per quanto riguarda gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso dei giovani al programma, gli ostacoli alla mobilità transnazionale dei giovani volontari e al riconoscimento della specificità della situazione del giovane volontario.

Articolo 8

Certificazione

La partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo nonché l'esperienza e le competenze da essi acquisite in tale periodo sono certificate da un documento elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Articolo 9

Comitato

1. Nell'attuazione del presente programma la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure concernenti:
 - il regolamento interno del comitato;
 - le modalità di attuazione;
 - la pianificazione annuale dei lavori per l'attuazione delle azioni del programma;
 - l'equilibrio generale tra i diversi capitoli del programma;
 - i criteri in base ai quali stabilire la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli Stati membri;
 - il documento che certifica la partecipazione al servizio volontario europeo;
 - le modalità di controllo e di valutazione del programma.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa stabilite;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al primo trattino.

3. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma.

In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

Monitoraggio e valutazione

1. A decorrere dall'attuazione della presente decisione la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione continua del programma tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2, degli obiettivi specifici definiti in allegato, delle disposizioni previste all'articolo 4 nonché delle eventuali indicazioni del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9.

2. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, in tempo utile, una relazione che terrà conto segnatamente dei risultati delle azioni comunitarie in materia di gioventù, corredata, all'occorrenza, di opportune proposte, ai fini di un'impostazione coerente in materia di azioni nel settore della gioventù nella prospettiva dell'anno 2000.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO

Per incoraggiare la mobilità dei giovani nel contesto dell'esercizio di una cittadinanza attiva e stimolare la loro partecipazione concreta alla creazione di una solidarietà europea, per rafforzare la loro integrazione attiva nella società, nonché per promuovere e consentire ai giovani di acquisire un'esperienza di educazione informale in diversi settori di attività gettando così le basi per il loro orientamento futuro, la Comunità sosterrà attività di servizio volontario europeo a livello comunitario e nei paesi terzi, azioni di monitoraggio nonché azioni di cooperazione europea miranti a sviluppare la qualità e la dimensione europea di tali attività.

L'attuazione del presente programma dovrebbe corrispondere alle esigenze del gruppo interessato.

A titolo indicativo, nel quadro del presente programma per «giovane volontario» si intende una persona di età compresa tra i 18 e i 25 anni che risiede legalmente in uno degli Stati membri della Comunità europea. Tale giovane si impegna su base volontaria nella realizzazione di un'esperienza di cittadinanza attiva e di educazione informale per acquisire attitudini e competenze, sia sociali che interculturali e personali, gettando così le basi per il suo orientamento futuro e contribuendo nel contempo al benessere collettivo. A tal fine il giovane volontario partecipa, in uno Stato membro diverso da quello di residenza o in un paese terzo, ad un'attività non lucrativa e non retribuita, importante per la collettività e di durata limitata (12 mesi al massimo) nell'ambito di un progetto riconosciuto dallo Stato membro e dalla Comunità. Vengono assicurati il vitto e l'alloggio del giovane volontario, nonché l'inquadramento di quest'ultimo da parte di un tutore. Il progetto di servizio volontario garantisce che il giovane volontario sia coperto dall'assicurazione malattia e da altri regimi assicurativi pertinenti. Il giovane volontario percepisce un'indennità/paghetta.

I principi di base su cui si fonda l'azione comunitaria sono i seguenti:

- la partecipazione attiva dei giovani volontari sia alla preparazione che all'esecuzione dei progetti;
- i partenariati locali tra i diversi soggetti pubblici e privati interessati all'integrazione attiva dei giovani nella società;
- i partenariati transnazionali tra i progetti di accoglienza dei volontari e quelli di invio;
- l'approvazione di tutti i progetti di accoglienza da parte della Commissione previo parere positivo degli organi competenti degli Stati membri;
- le garanzie in termini di preparazione, di inquadramento e, per quanto possibile, di mobilità dei giovani volontari;
- la presenza, nell'ambito dei progetti di accoglienza, di tutori che saranno chiamati a svolgere un ruolo importante nell'inquadramento dei giovani volontari, nel riconoscimento del valore aggiunto delle acquisizioni formative e nella preparazione del monitoraggio dell'esperienza;
- il riconoscimento del valore di un'esperienza di educazione informale acquisita in un contesto europeo;
- il monitoraggio dei giovani volontari e la valorizzazione dei risultati da loro raggiunti.

A tal fine la Comunità organizza il presente programma che si articola in quattro capitoli. Questi quattro capitoli sono correlati tra loro e lasciano spazio alla flessibilità necessaria per meglio rispondere ai bisogni dei giovani interessati. Le attività svolte nell'ambito del presente programma sono complementari a quelle svolte nel settore della gioventù, segnatamente nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa».

CAPITOLO 1 — INTRACOMUNITARIO

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da sei mesi a un anno) e di breve durata (in linea di principio da tre settimane a tre mesi) che consentiranno ai giovani — di norma di età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza tuttavia escludere in via eccezionale la possibilità, in taluni casi debitamente giustificati, di considerare la candidatura di giovani che non rientrano in questi limiti di età — legalmente residenti in uno Stato membro, di partecipare attivamente, a titolo individuale o in gruppo, ad attività che contribuiscano a rispondere ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che possano avere un impatto diretto sul benessere delle comunità di accoglienza. Tali progetti saranno volti a fornire ai giovani dell'Unione un'esperienza di educazione informale e a metterli in contatto con altre culture e lingue, nonché a consentire loro di sperimentare altre idee e nuovi progetti, in un contesto di società civile interculturale.
2. L'aiuto concesso a titolo del presente capitolo non deve superare il 50 % del totale delle spese sostenute, connesse con l'attività di servizio volontario europeo, fatto salvo il punto 3.

3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, devono essere compiuti sforzi per agevolare l'accesso dei giovani che incontrano difficoltà sul piano culturale, sociale, economico, fisico, mentale o geografico. Tali sforzi devono essere proporzionati alle difficoltà che questi giovani incontrano per partecipare ai programmi d'azione esistenti. In tale contesto potranno essere concessi aiuti finanziari superiori al 50 % di cui al punto 2 o si potranno sostenere, ove opportuno, altre attività atte ad agevolare la partecipazione di tali gruppi, comprese le azioni di preparazione e di monitoraggio. Le modalità di concessione degli aiuti superiori al 50 % saranno stabilite dal comitato di cui all'articolo 9 della decisione.

4. Sono concessi aiuti a:

Attività di lunga durata

5. Le attività di lunga durata porranno l'accento sull'esperienza qualificante acquisita nel quadro dei progetti di servizio volontario europeo e sul monitoraggio delle attività dei giovani volontari.

6. La partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo nonché l'esperienza e le competenze da essi acquisite in tale periodo sono certificate da un documento elaborato dalla Commissione ai sensi degli articoli 8 e 9 della decisione.

Preparazione e inquadramento

7. Azioni (in particolare a livello linguistico e interculturale) volte a rafforzare la dimensione europea delle attività, a preparare i giovani volontari di lunga durata prima della loro partenza, nonché a favorire la loro integrazione durante le attività e al termine del servizio volontario europeo.

Attività di breve durata

8. La Comunità sosterrà progetti transnazionali di breve durata volti a sensibilizzare concretamente i giovani in merito al potenziale delle azioni ispirate al principio della cittadinanza attiva e all'impatto che tali attività possono avere sulla loro vita nonché a consentire all'insieme dei partner di familiarizzare con il concetto di cittadinanza attiva.

9. Tali progetti riguarderanno in primo luogo dei gruppi. Si potrà contemplare il sostegno ad una partecipazione individuale a un progetto di accoglienza in funzione della durata del progetto, della sua natura o del profilo del giovane volontario.

CAPITOLO 2 — PAESI TERZI

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da sei mesi a un anno) e di breve durata (in linea di principio da tre settimane a tre mesi) che consentiranno ai giovani — di norma di età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza tuttavia escludere in via eccezionale la possibilità, in taluni casi debitamente giustificati, di considerare la candidatura di giovani che non rientrano in questi limiti di età — legalmente residenti in uno Stato membro, di partecipare attivamente, a titolo individuale o in gruppo, ad attività in paesi terzi che contribuiscano a rispondere ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che possano avere un impatto diretto sul benessere delle comunità di accoglienza. Tali progetti saranno volti a fornire ai giovani un'esperienza di educazione informale e a metterli in contatto con altre culture e lingue, nonché a consentire loro di sperimentare altre idee e nuovi progetti, in un contesto di società civile interculturale.

2. Gli stanziamenti concessi a titolo del presente capitolo copriranno, in linea di principio, i costi legati alle attività dei giovani residenti negli Stati membri.

3. Verranno concessi aiuti a:

Attività di lunga durata

4. Le attività di lunga durata porranno l'accento sull'esperienza qualificante acquisita nell'ambito dei progetti di servizio volontario europeo e sul monitoraggio delle attività dei giovani volontari.

5. La partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo nonché l'esperienza e le competenze da essi acquisite in tale periodo sono certificate da un documento elaborato dalla Commissione ai sensi degli articoli 8 e 9 della decisione.

Preparazione e inquadramento

6. Azioni che consentano di porre o di consolidare le basi necessarie allo sviluppo di progetti transnazionali di servizio volontario europeo nei paesi terzi e, più in particolare, attività di lunga durata.

7. Azioni (in particolare a livello linguistico e interculturale) volte a rafforzare la dimensione europea delle attività, a preparare i giovani volontari di lunga durata prima della loro partenza, nonché a favorire la loro integrazione durante le attività e al termine del servizio volontario europeo.

Attività di breve durata

8. La Comunità sosterrà progetti transnazionali di breve durata volti a sensibilizzare concretamente i giovani in merito all'impatto che tali attività possono avere sulla loro vita nonché a consentire all'insieme dei partner di familiarizzare con il concetto di cittadinanza attiva.
9. Tali progetti riguarderanno in primo luogo dei gruppi. Si potrà contemplare il sostegno a una partecipazione individuale in un progetto di accoglienza in funzione della durata del progetto, della sua natura o del profilo del giovane volontario.

CAPITOLO 3 — MONITORAGGIO, SPIRITO DI INIZIATIVA E CREATIVITÀ

1. La Comunità sosterrà lo sviluppo di azioni di monitoraggio dei giovani volontari intese ad aiutarli a valorizzare e sfruttare l'esperienza acquisita durante il servizio volontario e a promuoverne l'attiva integrazione nella società.
2. Potranno essere concessi aiuti ad iniziative prese dai giovani al termine del loro servizio volontario europeo per aiutarli ad intraprendere e promuovere attività di carattere sociale, culturale, socioculturale e economico e/o a partecipare ad attività educative complementari. Tali aiuti mireranno a consentire ai giovani volontari di sviluppare il loro spirito d'iniziativa e la loro creatività nonché a favorire lo sviluppo di diverse forme di cooperazione europea. Detti aiuti andranno in via prioritaria ai giovani che ne hanno maggiore bisogno.
3. Un'attenzione particolare sarà prestata alla promozione di partenariati (pubblici o privati) e alla cooperazione con iniziative (pubbliche o private), in particolare a livello locale per sostenere, aiutare e patrocinare i giovani nel loro percorso di attivo inserimento nella società.

CAPITOLO 4 — MISURE COMPLEMENTARI

4.1. Responsabili pedagogici e responsabili della gestione dei progetti europei

1. *Concessione di aiuti*

Oltre che per le attività di servizio volontario propriamente dette, verranno concessi aiuti anche per azioni volte a sostenere la qualità del lavoro dei responsabili pedagogici e dei responsabili della gestione dei progetti europei. Tali azioni riguardano sia le attività sostenute a livello intracomunitario che quelle nei paesi terzi. Esse mirano da un lato a garantire la qualità del contenuto dell'esperienza di educazione informale e dall'altro a contribuire allo sviluppo di metodi di valutazione.

2. *Responsabili pedagogici*

Per «responsabili pedagogici» si intendono coloro che sono coinvolti in qualità di tutori dei giovani volontari durante le attività di servizio volontario europeo svolte nell'ambito di progetti di accoglienza e coloro che fungono da persone di riferimento per i giovani volontari e i progetti nelle strutture di collegamento a livello nazionale, regionale o locale.

3. *Attività sostenute*

Si tratta di attività intese a:

- preparare e coadiuvare i responsabili pedagogici nella loro azione di accompagnamento e di inquadramento dei giovani volontari nell'ambito di un'attività transnazionale di servizio volontario, con particolare attenzione ai progetti cui partecipano giovani con nessuna o poca esperienza in materia di attività transnazionali;
- sviluppare la capacità dei responsabili della gestione dei progetti europei di espletare efficacemente le loro mansioni amministrative in un contesto europeo (concezione, gestione e controllo finanziario e amministrativo dei progetti europei, aspetti giuridici, ecc.).

4.2. Partenariati

Creazione di partenariati

1. La Comunità darà sostegno ad attività volte a promuovere partenariati a livello locale, regionale o nazionale — tra soggetti del mondo pubblico e privato — imperniate sul servizio volontario europeo e aventi come obiettivo partenariati transnazionali ed europei.

2. Saranno concessi aiuti per attività volte ad agevolare e promuovere la creazione di partenariati transnazionali tra partner locali, regionali o nazionali desiderosi di operare congiuntamente nell'ambito del presente programma all'interno della Comunità o con paesi terzi.
3. Un'attenzione particolare sarà consacrata a progetti/iniziative svolti a livello locale da persone o enti con poca o nessuna esperienza o possibilità di contatti a livello europeo.

Azioni innovative di reti

4. Verranno concessi aiuti per azioni innovative avviate da reti, più in particolare nel campo sociale, socio-culturale, ambientale, culturale e della lotta contro le diverse forme di esclusione.
5. Tali aiuti potranno riguardare azioni innovative che mettono in rete iniziative in seno alla Comunità e alle quali potranno eventualmente partecipare paesi terzi.
6. Il sostegno a tali azioni è destinato a incoraggiare, da un lato, lo sviluppo di tali reti di attività innovative e concrete di servizio volontario europeo e, dall'altro, ad integrare in tali reti la dimensione del servizio volontario europeo.

4.3. Informazione — Studi e valutazione

1. Sostegno ad attività volte ad avviare dispositivi di sensibilizzazione, di informazione e consulenza a livello locale, regionale, nazionale e comunitario al fine di promuovere e sostenere gli obiettivi del programma.
 2. Per quanto concerne più in particolare gli studi e la valutazione legati agli obiettivi del programma, la Comunità concentrerà i suoi sforzi sull'analisi e la diffusione di dati, il contenuto ed il valore pedagogico dell'educazione informale nonché la promozione della cooperazione comunitaria in materia. La Commissione assicurerà, in cooperazione con gli Stati membri, il monitoraggio e la valutazione continua del presente programma al fine di adeguarne, se del caso, le modalità di esecuzione alle necessità che possono manifestarsi.
-

Dichiarazioni della Commissione

(relativa all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità)

La Commissione annette grande importanza all'eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all'accesso al programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» e alla mobilità transnazionale dei giovani volontari europei.

La Commissione seguirà attentamente l'attuazione del programma, che comprende l'eliminazione di tali ostacoli e prenderà, se del caso, le iniziative appropriate.

(relativa al Comitato del programma)

La Commissione informerà una volta all'anno il Parlamento europeo sulle misure di esecuzione prese in applicazione della presente decisione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1687/98 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997; che l'obbligo di compilare tale indice non mette in discussione il diritto degli Stati membri di pubblicare i propri indici di inflazione nazionali e non armonizzati che desiderino eventualmente usare per scopi di politica nazionali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽³⁾, definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali; che i prezzi da rilevare per l'IPCA — in particolare il trattamento di sovvenzioni, abbuoni e rimborsi — richiedono definizioni armonizzate; che la copertura geografica e demografica degli IPCA deve essere ancora specificata;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA deve essere basato sui prezzi dei beni e servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori; che i prezzi non effettivamente pagati dai consumatori per tali acquisti, i costi di opportunità o i pagamenti di interessi, non si prestano ai raffronti internazionali dell'inflazione dei prezzi al consumo;

considerando che è riconosciuto che le variazioni dei rimborsi anche se possono non avere alcun effetto sulla misura dell'inflazione in un contesto più ampio, costituiscono tuttavia un elemento essenziale del processo infla-

zionistico che interessa i consumatori e che, di conseguenza, l'IPCA deve tenerne conto;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che pertanto, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione deve sottoporre senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dagli allegati Ia e Ib del presente regolamento;
- 2) Al primo trattino dell'articolo 1 è soppressa la parola «iniziale».
- 3) La lettera a) dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:

«a1) Per “campo di applicazione” dell'IPCA si intendono i beni ed i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari di cui alla lettera a2). Il campo di applicazione è suddiviso secondo le categorie e sottocategorie a 4 cifre della classificazione figurante nell'allegato Ia, derivata dalla classificazione internazionale COICOP e designata come COICOP/IPCA (Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adattata alle esigenze degli IPCA).

a2) Per “spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari” si intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle famiglie in transazioni monetarie in uno o entrambi i periodi di tempo raffrontati e specificata nell'allegato Ib. Salvo indicazione contraria, l'allegato Ib segue le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 contenuto nel regolamento (CE) n. 2223/96 ^(*). La “spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari” consiste nella spesa sostenuta per beni e servizi utilizzati per il soddisfacimento diretto delle esigenze o fabbisogni individuali da parte di:

a2a) famiglie residenti sul territorio nazionale o all'estero, o

⁽¹⁾ GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 14 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.

- a2b) famiglie residenti e non residenti sul territorio nazionale, o
- a2c) popolazione delle famiglie nell'ambito dell'indagine nazionale sui bilanci di famiglia.
- a3) I prezzi utilizzati nell'IPCA sono i prezzi d'acquisto pagati dalle famiglie per acquistare beni e servizi individuali in operazioni monetarie. Qualora i consumatori abbiano potuto disporre a titolo gratuito di beni e servizi, per i quali successivamente sia loro richiesto il pagamento effettivo di un prezzo, la variazione dal prezzo 0 al prezzo effettivo, e viceversa, deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'IPCA.
- a4) Le "ponderazioni" dell'IPCA rappresentano la spesa aggregata delle famiglie per ogni categoria di beni e servizi considerata dall'IPCA, espressa come percentuale della spesa complessiva per tutti i beni e i servizi contemplati;

(*) GU L 310 del 13. 11. 1996, pag. 1.».

- 4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Campo di applicazione

1. Sono considerati comparabili gli IPCA stabiliti sulla base di variazioni di prezzo e di ponderazioni per ogni categoria di spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari di cui all'allegato Ia rappresentante almeno l'1 per 1 000 della spesa totale coperta da tutte le categorie incluse, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

2. Il campo di applicazione dell'IPCA viene ampliato secondo le seguenti modalità:

- a) A partire dalla compilazione dell'IPCA per il gennaio 1997, gli Stati membri elaborano i dati raccolti per le categorie indicate nella colonna "campo di applicazione iniziale" dell'allegato Ia;
 - b) al momento (non prima) della compilazione dell'IPCA per il dicembre 1999, gli Stati membri elaborano i dati raccolti anche per le categorie indicate nella colonna "dicembre 1999" dell'allegato Ia.»
- 5) Nell'articolo 4 il termine «allegato I» è sostituito da «allegato Ia».

Articolo 2

Tenendo conto delle opinioni del comitato istituito ai sensi della decisione 89/382/CEE, Euratom (⁽¹⁾), la Commissione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, redige una relazione e la sottopone al Consiglio. La relazione valuta il funzionamento delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare la nozione di spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari relativamente a concetti alternativi pertinenti. Alla luce di tale relazione, la Commissione può, se del caso, proporre al Consiglio adeguate iniziative ai fini della modifica del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(¹) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO Ia

Il campo di applicazione dell'IPCA include le seguenti categorie della COICOP/IPCA:

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
01.	PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE			
01.1	Prodotti alimentari			
01.1.1	Pane e cereali	totale		
01.1.2	Carne	totale		
01.1.3	Pesce	totale		
01.1.4	Latte, formaggio e uova	totale		
01.1.5	Oli e grassi	totale		
01.1.6	Frutta	totale		
01.1.7	Ortaggi, comprese patate e altri tuberi	totale		
01.1.8	Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolata e dolciumi	totale		
01.1.9	Prodotti alimentari n.c.a.	totale		
01.2	Bevande analcoliche			
01.2.1	Caffè, tè e cacao	totale		
01.2.2	Acque minerali, bibite analcoliche e succhi	totale		
02.	BEVANDE ALCOLICHE E TABACCO			
02.1	Bevande alcoliche			
02.1.1	Liquori	totale		
02.1.2	Vino	totale		
02.1.3	Birra	totale		
02.2	Tabacco			
02.2.1	Tabacco	totale		
02.3	Droghe			
02.3.1	Droghe			esclusa
03.	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE			
03.1	Articoli di abbigliamento			
03.1.1	Materiali per abbigliamento	totale		
03.1.2	Indumenti	totale		
03.1.3	Altri articoli e accessori di abbigliamento	totale		
03.1.4	Riparazione e noleggio di capi di abbigliamento	totale		
03.2	Calzature			
03.2.1	Scarpe ed altre calzature	totale		
03.2.2	Riparazione e noleggio di calzature	totale		
04.	ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI			
04.1	Canoni reali di affitto dell'abitazione			
04.1.1	Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini	parziale ⁽¹⁰⁾	totale ⁽¹¹⁾	
04.1.2	Altri canoni di affitto reali	parziale ⁽¹⁰⁾	totale ⁽¹¹⁾	
04.2	Canoni figurativi di affitto dell'abitazione			
04.2.1	Canoni di affitto figurativi dei proprietari-occupanti			esclusa ⁽¹²⁾
04.2.2	Altri canoni di affitto figurativi			esclusa ⁽¹²⁾

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
04.3	Manutenzione e riparazioni regolari dell'abitazione			
04.3.1	Prodotti per la manutenzione e le riparazioni regolari dell'abitazione	totale ⁽¹³⁾		
04.3.2	Servizi per la manutenzione e le riparazioni regolari dell'abitazione	totale ⁽¹³⁾		
04.4	Altri servizi connessi con l'abitazione			
04.4.1	Raccolta delle immondizie	parziale ⁽¹⁴⁾	totale ⁽¹⁵⁾	
04.4.2	Servizi fognari	parziale ⁽¹⁴⁾	totale ⁽¹⁵⁾	
04.4.3	Distribuzione d'acqua	parziale ⁽¹⁴⁾	totale ⁽¹⁵⁾	
04.4.4	Altri servizi connessi con l'abitazione n.c.a.	totale		
04.5	Elettricità, gas e altri combustibili			
04.5.1	Elettricità	totale		
04.5.2	Gas	totale		
04.5.3	Combustibili liquidi	totale		
04.5.4	Combustibili solidi	totale		
04.5.5	Acqua calda, vapore e ghiaccio	totale		
05.	ARREDAMENTI, APPARECCHI PER USO DOMESTICO E MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ABITAZIONE			
05.1	Mobili, arredamenti e decorazioni, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni			
05.1.1	Mobili e arredamenti	totale		
05.1.2	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	totale		
05.1.3	Riparazione di mobili, di arredamenti e di rivestimenti per pavimenti	totale		
05.2	Tessili per la casa			
05.2.1	Tessili per la casa	totale		
05.3	Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici analoghi, inclusi accessori e riparazioni			
05.3.1	Elettrodomestici e casalinghi principali	totale		
05.3.2	Piccoli elettrodomestici	totale		
05.3.3	Riparazione di elettrodomestici	totale		
05.4	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici			
05.4.1	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	totale		
05.5	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino			
05.5.1	Utensili e attrezzature principali	totale		
05.5.2	Piccoli utensili ed accessori vari	totale		
05.6	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione			
05.6.1	Beni per la casa non durevoli	totale		
05.6.2	Servizi domestici e di custodia	totale		
06.	SANITÀ			
06.1	Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici			
06.1.1	Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici	parziale ⁽¹⁶⁾	totale ⁽¹⁷⁾	
06.2	Servizi ambulatoriali			
06.2.1	Servizi medici		totale ⁽¹⁷⁾	
06.2.2	Servizi odontoiatrici		totale ⁽¹⁷⁾	
06.2.3	Servizi paramedici		totale ⁽¹⁷⁾	
06.3	Servizi ospedalieri			
06.3.1	Servizi ospedalieri ⁽¹⁸⁾			

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
07.	TRASPORTI			
07.1	Acquisto di veicoli			
07.1.1A	Autoveicoli nuovi	totale		
07.1.1B	Autoveicoli d'occasione	totale		
07.1.2	Motocicli	totale		
07.1.3	Biciclette	totale		
07.2	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto			
07.2.1	Pezzi di ricambio e accessori	totale		
07.2.2	Carburanti e lubrificanti	totale		
07.2.3	Manutenzione e riparazioni	totale		
07.2.4	Altri servizi connessi con i mezzi personali di trasporto	totale ⁽¹⁹⁾		
07.3	Servizi di trasporto			
07.3.1	Trasporti ferroviari di passeggeri	totale		
07.3.2	Trasporti stradali di passeggeri	totale		
07.3.3	Trasporti aerei di passeggeri	totale		
07.3.4	Trasporti marittimi e per vie d'acque interne di passeggeri	totale		
07.3.5	Altri servizi di trasporto acquistati	totale		
07.3.6	Biglietti di trasporto combinati	totale ⁽²⁰⁾		
08.	COMUNICAZIONI			
08.1	Comunicazioni			
08.1.1	Servizi postali	totale		
08.1.2	Attrezzature telefoniche e di telefax	totale		
08.1.3	Servizi telefonici, telegrafici e di telefax	totale		
09.	RICREAZIONE E CULTURA			
09.1	Attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione dei dati, comprese le riparazioni			
09.1.1	Apparecchiature per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suono e immagini	totale		
09.1.2	Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici	totale		
09.1.3	Apparecchiature per l'elaborazione dei dati	totale		
09.1.4	Supporti di registrazione per immagini e suono	totale		
09.1.5	Riparazione di attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione dei dati e di accessori	totale		
09.2	Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura			
09.2.1	Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura	totale		
09.2.2	Riparazione di altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura	totale		
09.3	Altri articoli e attrezzature per attività ricreative; fiori, giardini e animali da compagnia			
09.3.1	Giochi, giocattoli e passatempi, attrezzature sportive, attrezzature di campeggio e di ricreazione all'aria aperta	totale		
09.3.2	Giardinaggio	totale		
09.3.3	Animali da compagnia	totale		
09.4	Servizi ricreativi e culturali			
09.4.1	Servizi sportivi e ricreativi	totale ⁽²¹⁾		
09.4.2	Servizi culturali	totale ⁽²²⁾		
09.4.3	Giochi d'azzardo			esclusa

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
09.5	Giornali, libri e articoli di cartoleria			
09.5.1	Libri	parziale ⁽²³⁾	totale ⁽²⁴⁾	
09.5.2	Giornali e periodici	totale		
09.5.3	Stampati diversi	totale		
09.5.4	Articoli di cartoleria e da disegno	parziale ⁽²³⁾	totale ⁽²⁴⁾	
09.6	Viaggi «tutto compreso»			
09.6.1	Viaggi «tutto compreso»	totale		
10.	ISTRUZIONE			
10.1	Servizi di istruzione			
10.1.1	Istruzione prescolastica ed elementare		totale ⁽²⁴⁾	
10.1.2	Istruzione secondaria		totale ⁽²⁴⁾	
10.1.3	Istruzione superiore		totale ⁽²⁴⁾	
10.1.4	Istruzione non definibile per livello	parziale ⁽²⁵⁾	totale ⁽²⁴⁾	
11.	ALBERGHI, BAR E RISTORANTI			
11.1	Fornitura di pasti preparati			
11.1.1	Ristoranti e bar	totale		
11.1.2	Mense	parziale ⁽²³⁾	totale ⁽²⁴⁾	
11.2	Servizi di alloggio			
11.2.1	Servizi di alloggio	parziale ⁽²³⁾	totale ⁽²⁴⁾	
12.	BENI E SERVIZI VARI			
12.1	Igiene personale			
12.1.1	Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza	totale		
12.1.2	Apparecchi, articoli e prodotti per l'igiene personale	totale		
12.1.3	Servizi di igiene personale n.c.a.			esclusa
12.2	Effetti personali n.c.a.			
12.2.1	Gioielli ed orologi	totale		
12.2.2	Altri effetti personali	totale		
12.3	Protezione sociale			
12.3.1	Servizi di protezione sociale		parziale ⁽²⁶⁾	
12.4	Assicurazione			
12.4.1	Assicurazione sulla vita			esclusa
12.4.2	Assicurazione connessa con l'abitazione	parziale ⁽²⁷⁾	totale ⁽²⁸⁾	
12.4.3	Assicurazione malattia		totale ⁽²⁹⁾ , ⁽³⁰⁾	
12.4.4	Assicurazione connessa con i trasporti	parziale ⁽³¹⁾	totale ⁽³²⁾ , ⁽³⁰⁾	
12.4.5	Altre assicurazioni		totale ⁽³³⁾ , ⁽³⁰⁾	
12.5	Servizi finanziari n.c.a.			
12.5.1	Servizi finanziari n.c.a.	parziale ⁽³⁴⁾	totale ⁽³⁵⁾	
12.5.2	SIFMI			esclusa
12.6	Altri servizi n.c.a.			
12.6.1	Altri servizi n.c.a.	totale ⁽³⁶⁾		

- (¹⁰) Conformemente alla prassi seguita per l'indice dei prezzi al consumo nazionale.
- (¹¹) Si riferisce a tutti i canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini, cioè i canoni di affitto che gli inquilini pagano ai proprietari a prescindere da qualsiasi prestazione sociale ricevuta dagli inquilini da parte delle amministrazioni pubbliche (inclusi i versamenti effettuati a discrezione dell'inquilino direttamente al proprietario); cfr. altresì allegato Ib, n. 12b.
- (¹²) Non pregiudica la copertura delle abitazioni occupate dai proprietari in generale.
- (¹³) Si riferisce alle spese sostenute dagli inquilini o dai proprietari-occupanti per materiali e servizi per la manutenzione e le riparazioni di minore importanza. A seguito di una decisione circa il trattamento delle abitazioni occupate dai proprietari, la copertura di queste categorie potrebbe dover essere estesa alle spese sostenute per lavori di tinteggiatura, manutenzione e riparazioni importanti nonché per ampliamenti e trasformazioni dell'abitazione in genere non sostenute dagli inquilini; cfr. altresì allegato Ib, n. 4 e 15.
- (¹⁴) Si riferisce alla spesa in base al consumo.
- (¹⁵) Si riferisce alle spese identificabili a parte per servizi specifici connessi con l'abitazione, indipendentemente dal fatto che i consumatori paghino in base al consumo, cioè esclusi i pagamenti per servizi finanziati sotto forma di imposizione fiscale generale. Cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 29.
- (¹⁶) Si riferisce a prodotti sanitari non coperti dal sistema di sicurezza sociale.
- (¹⁷) Il campo di applicazione totale si riferisce alla parte di spesa per beni e servizi sanitari (ad esclusione dei servizi ambulatoriali in ospedale) pagata dai consumatori e non rimborsata dalle amministrazioni pubbliche, dalla sicurezza sociale o dalle associazioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. allegato Ib n. 12a e i dettagli metodologici di inclusione specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
- (¹⁸) I dettagli metodologici e il calendario d'inclusione saranno specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
- (¹⁹) Include patenti di guida, controlli tecnici degli autoveicoli, quote di associazione ad automobile club, pedaggi per ponti, gallerie, traghetti e autostrade; esclude i permessi per la detenzione o l'utilizzazione di veicoli; cfr. inoltre allegato Ib n. 9, 18 e 19b.
- (²⁰) Si riferisce a biglietti che includono almeno due mezzi di trasporto, il cui costo non può essere suddiviso.
- (²¹) Include quote di iscrizione o di abbonamento a club sportivi e palestre; include altresì i pagamenti per licenze di caccia e di pesca ove le amministrazioni pubbliche utilizzino il rilascio di tali licenze per svolgere una funzione di regolamentazione; cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 19b.
- (²²) Include tasse d'ingresso a musei, tasse d'iscrizione a biblioteche, canoni di abbonamento alla radio e alla televisione; cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 10.
- (²³) Include beni e servizi in materia d'istruzione unicamente se pagati totalmente dal consumatore.
- (²⁴) Il campo di applicazione totale si riferisce alla parte di spesa per beni e servizi in materia d'istruzione sostenuta dal consumatore e non rimborsata dalle amministrazioni centrali, dagli enti di sicurezza sociale o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. allegato Ib n. 12a e i dettagli metodologici in materia di inclusione specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
- (²⁵) Si riferisce a corsi di informatica, corsi di lingue, corsi di dattilografia e ad altri corsi del genere pagati integralmente dal consumatore.
- (²⁶) Si riferisce a giardini d'infanzia, asili, centri di custodia diurni che non costituiscono una parte obbligatoria del sistema educativo; sono coperte unicamente le spese sostenute dal consumatore e non rimborsate dalle amministrazioni centrali, dagli enti di sicurezza sociale o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. inoltre allegato Ib, n. 12a; altre voci nell'ambito del codice 12.3.1, ad esempio case di riposo, scuole per disabili, servizi di assistenza nelle pulizie domestiche e servizi di fornitura di pasti seguono il procedimento descritto alla nota 18.
- (²⁷) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione del contenuto.
- (²⁸) Si riferisce a tutti i compensi del servizio pagati dai proprietari-occupanti e dagli inquilini per i tipi di assicurazione generalmente sottoscritti dagli inquilini contro i rischi di incendio, furto, danni prodotti dall'acqua, ecc.; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24. A seguito di una decisione sul trattamento delle abitazioni occupate dai proprietari, la copertura di tali categorie potrebbe essere estesa alle spese sostenute dai proprietari-occupanti per i tipi di assicurazione delle abitazioni generalmente sottoscritti dai proprietari.
- (²⁹) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione privata contro le malattie e gli infortuni; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24 e i dettagli metodologici in materia di inclusione della categoria «06. Sanità»: specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
- (³⁰) I dettagli metodologici ed il calendario d'inclusione saranno specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio. L'attuazione può essere prevista per una data anteriore.
- (³¹) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione di mezzi personali di trasporto.
- (³²) Si riferisce al compenso del servizio in materia di mezzi personali di trasporto, assicurazione viaggio e bagagli; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24.
- (³³) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione di altro tipo, ad esempio responsabilità civile per danni materiali o fisici nei confronti di terzi o di beni di loro proprietà, eccetto quelli derivanti dall'utilizzazione di mezzi personali di trasporto; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24.
- (³⁴) Si riferisce a commissioni bancarie non espresse in percentuale del valore dell'operazione.
- (³⁵) Si riferisce a servizi finanziari, inclusi i servizi bancari; non sono comprese le commissioni per fondi pensione privati o pubblici che costituiscono un tipo di assicurazione sulla vita ma che sono limitati a gruppi specifici di persone, come pure i pagamenti di interessi; cfr. altresì allegato Ib, n. 21 e 23.
- (³⁶) Include le spese per il rilascio di passaporti, certificati di nascita, matrimonio o morte nonché le quote di iscrizione ad associazioni professionali, ove esse possano essere considerate come pagamenti per i servizi forniti; cfr. allegato Ib, n. 9 e 19.

*ALLEGATO Ib***A. DEFINIZIONE DELLA SPESA PER CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE IN TERMINI MONETARI**

1. Il settore delle famiglie comprende individui o gruppi di individui (cfr. definizione nel SEC, 2.76.a e 2.76.b) e può includere o meno le collettività (cfr. definizione nel SEC, 2.76.b).
2. Una famiglia residente ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico dello Stato membro, che può comprendere o meno le zone franche territoriali o extra territoriali (cfr. definizione nel SEC, 2.04-2.07).
3. Un'operazione monetaria è un flusso economico che costituisce una interazione consensuale tra unità istituzionali in cui le unità in questione effettuano o ricevono pagamenti, contraggono passività o ricevono attività espresse in unità di moneta. Per convenzione la raccolta di rifiuti domestici verrà considerata come un'interazione consensuale. Le operazioni che non riguardano scambi di denaro o attività o passività espresse in unità di moneta, sono operazioni non monetarie. Le operazioni non monetarie cui partecipa più di una unità istituzionale riguardano operazioni sui prodotti (baratto di prodotti), operazioni di distribuzione e di redistribuzione (retribuzioni in natura, trasferimenti in natura, ecc.) ed altre operazioni (baratto di attività non finanziarie non prodotte).

La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari comprende i seguenti casi limite:

4. Comprende voci non trattate come consumi intermedi, ad esempio l'occorrenza per le piccole riparazioni e la decorazione normalmente effettuate dagli inquilini come pure dai proprietari, e l'occorrenza per la riparazione e la manutenzione di beni di consumo durevoli compresi i veicoli.
5. Comprende voci non trattate come investimenti, in particolare i beni di consumo durevoli, che continuano a svolgere la propria funzione durante più periodi contabili; ciò include il trasferimento di proprietà di alcuni beni durevoli da un'impresa a una famiglia.
6. Comprende i servizi finanziari addebitati direttamente.
7. Comprende i servizi di assicurazione contro i danni per l'ammontare del compenso del servizio implicito.
8. Comprende tutte le spese finanziate con gli indennizzi di assicurazione contro i danni, inclusi i pagamenti effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione ad autorimesse, ospedali, medici, ecc. Ciò implica che il prezzo complessivo pagato dalle famiglie o dalle imprese di assicurazione alle autorimesse, ospedali, medici, ecc. è coperto dall'IPCA.

Gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono le somme che le imprese di assicurazione sono tenute a versare a titolo di liquidazione dei danni subiti da persone o cose. Essi rappresentano trasferimenti correnti dalle imprese di assicurazione alle famiglie beneficiarie e, di conseguenza, rientrano nel reddito disponibile delle famiglie. Ogni spesa effettuata in conseguenza, ad esempio pagamenti ad autorimesse, ospedali o medici è trattata come sostenuta dalle famiglie e non dalle imprese di assicurazione. È irrilevante il fatto che le famiglie sostengano effettivamente la spesa prima del pagamento degli indennizzi, caso che appare allora come rimborso in materia di sicurezza sociale, oppure che i pagamenti siano effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione alle autorimesse, ospedali, ecc. In quest'ultimo caso le imprese sono trattate unicamente come agenti per conto delle famiglie, considerate come sostenitrici delle spese.

9. Comprende gli esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenere il rilascio di licenze, permessi, ecc., considerati acquisti di servizi. Tuttavia, se le amministrazioni pubbliche sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione (ad es., per verificare la competenza o le qualifiche di colui che le richiede) i versamenti dovrebbero essere considerati come spese per l'acquisto di servizi dalle amministrazioni pubbliche e i prezzi rilevati nell'IPCA, mentre se il rilascio di licenze avviene automaticamente dietro pagamento dell'importo dovuto, i versamenti dovrebbero essere considerati come imposte dirette e non prezzi. Le patenti di guida o i brevetti di pilota, i canoni di abbonamento alla radio e alla televisione, il porto d'armi, l'accesso a musei o biblioteche, le tasse per la raccolta dei rifiuti, ecc. sono considerati nella maggior parte dei casi come acquisti di beni erogati dalle amministrazioni pubbliche, mentre i diritti per utilizzare veicoli, natanti o aeromobili sono considerati nella maggior parte dei casi come imposte.

10. Comprende l'acquisto di prodotti a prezzi economicamente non significativi, ad es. biglietti d'ingresso a un museo.

La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari non comprende i seguenti casi limite:

11. Non comprende i redditi in natura, che non rappresentano un'operazione monetaria (sebbene, secondo il SEC 3.76.b, essi siano compresi nella spesa per consumi finali).
12. a) Non comprende i trasferimenti sociali in natura ricevuti dalle famiglie, incluse le parti di spesa inizialmente sostenuta dalle famiglie ma successivamente rimborsata dagli enti di sicurezza sociale, dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, ad esempio per spese mediche o in materia di istruzione. Allorché una famiglia acquista un bene o un servizio per il quale è successivamente rimborsata, in tutto o in parte, si può considerare che la famiglia agisca per conto dell'ente di previdenza e di assistenza sociale, delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Gli importi rimborsati alle famiglie sono considerati come trasferimenti sociali in natura effettuati dall'ente di previdenza e di assistenza sociale, dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Essi non sono contabilizzati come trasferimenti in denaro alle famiglie e non formano parte del reddito disponibile delle famiglie. Questo metodo di contabilità conduce allo stesso risultato di quando un ente di previdenza e di assistenza sociale acquista i beni ed i servizi, prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e, successivamente, li rivende alle famiglie a prezzi inferiori a quelli di mercato. Ciò implica che il prezzo rilevato per l'IPCA è l'importo pagato dalla famiglia diminuito del rimborso.
b) Tutti gli altri rimborsi effettuati dalle amministrazioni pubbliche, in particolare nel caso delle abitazioni, gli importi versati agli inquilini allo scopo di rendere meno onerosi i fitti da questi pagati (inclusi i versamenti effettuati a discrezione dell'inquilino direttamente al proprietario) sono considerati prestazioni sociali in denaro e, di conseguenza, rientrano nel reddito disponibile delle famiglie. Ciò implica che l'IPCA comprende il prezzo complessivo del bene o del servizio prima del rimborso.
13. Non comprende i servizi di abitazione per gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari, in quanto non rappresentano operazioni monetarie (sebbene, in base al SEC 3.76a, essi, rientrino nella spesa per consumi finali).
14. Non comprende l'acquisto di abitazioni e di beni considerati come acquisto di beni non prodotti, in particolare l'acquisto di terreno.
15. Non comprende la spesa sostenuta dal proprietario-occupante per opere di decorazione, manutenzione e riparazione dell'abitazione diverse da quelle normalmente eseguite dagli inquilini.
16. Non comprende la spesa sostenuta per oggetti di valore.
17. Non comprende la spesa sostenuta per ragioni di lavoro dalle famiglie proprietarie di imprese non costituite in società.
18. Non comprende le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, che rappresentano pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, riscossi periodicamente dalle amministrazioni pubbliche e dal resto del mondo sul reddito e sul patrimonio delle unità istituzionali, nonché talune imposte periodiche che non sono basate né sul reddito né sul patrimonio. Altre imposte correnti includono tutti gli esborsi sostenuti dalle famiglie per licenze considerate come imposte, ad esempio il diritto di possedere o di utilizzare veicoli, natanti o aeromobili, ecc.
19. a) Non comprende le quote di associazione, i contributi ed i diritti versati dalle famiglie alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, quali sindacati, enti professionali, associazioni dei consumatori, associazioni religiose ed associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive.
b) Peraltro, se un club, un sindacato, un ente o un'associazione possono essere considerati come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita che vendono i propri servizi a prezzi economicamente significativi, il che è spesso il caso, sebbene la personalità giuridica possa essere quella di organizzazione senza scopo di lucro, in questo caso le quote di associazione, i contributi e i diritti versati dalle famiglie sono considerati come remunerazione di servizi prestati — non come trasferimento — e, di conseguenza rientrano nell'IPCA.
20. Non comprende i trasferimenti volontari in denaro o in natura dalle famiglie a enti di beneficenza o ad organizzazioni di aiuto e assistenza.

21. Non comprende i pagamenti di redditi da capitale, inclusi gli interessi. I redditi da capitale sono i redditi percepiti dai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti quale corrispettivo per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. In funzione delle caratteristiche dello strumento finanziario concordato tra le parti, gli interessi rappresentano l'importo che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore nel corso di un dato periodo di tempo senza ridurre l'ammontare del capitale da rimborsare.
22. Non comprende i contributi sociali obbligatori o volontari, ad esempio i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati agli enti di previdenza e di assistenza sociale, alle imprese di assicurazione o ai fondi pensione autonomi e non autonomi che gestiscono sistemi di assicurazione sociale, al fine di garantire prestazioni sociali ai propri dipendenti, né i contributi sociali a carico dei lavori dipendenti versati agli enti di previdenza e di assistenza sociale, ai sistemi privati con costituzione di riserve e ai sistemi senza costituzione di riserve.
23. Non comprende i servizi di assicurazione sulla vita e i servizi pensionistici (sebbene, in base al SEC 3.76.f e g, tali servizi siano inclusi nella spesa finale per consumi per l'ammontare del compenso del servizio implicito).
24. Non comprende i premi netti di assicurazione contro i danni. Si tratta dei premi da pagare in forza di contratti di assicurazione stipulati da unità istituzionali. I contratti di assicurazione stipulati da singole famiglie sono quelli conclusi su loro iniziativa e a proprio beneficio, senza l'intervento dei datori di lavoro o delle amministrazioni pubbliche e al di fuori di qualsiasi sistema di assicurazione sociale. I premi netti di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi effettivi pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile (premi guadagnati) sia i premi supplementari derivanti dai redditi da capitale attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione. (N.B.: l'ammontare del servizio rientra nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari!). I premi netti di assicurazione contro i danni sono gli importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro diversi eventi o rischi che danneggiano cose o proprietà o arrecano danni a persone, per cause naturali o provocate dall'uomo — incendi, inondazioni, incidenti, collisioni, naufragio, furto, violenza, malattia, ecc. — oppure contro i rischi di perdite finanziarie derivanti da malattia, disoccupazione, infortunio, ecc.
25. Non comprende i trasferimenti correnti tra famiglie, che consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti effettuano a favore di altre famiglie residenti o non residenti, o che esse ricevono da queste.
26. Non comprende ammende e multe. Queste sono inflitte alle unità istituzionali da organi giurisdizionali o simili e sono considerate trasferimenti correnti obbligatori. Non comprende nemmeno le pene pecuniarie inflitte dalle autorità fiscali per evasione fiscale o ritardato pagamento di imposte che non possono essere distinte dalle relative imposte.
27. Non comprende concorsi a premi e scommesse, né il compenso del servizio riconosciuto all'unità che organizza il concorso o accetta la scommessa, né il trasferimento corrente residuo a favore dei vincitori (sebbene, in base al SEC 4.135, il compenso del servizio sia incluso nella spesa per consumi finali).

B. DEFINIZIONE DEL PREZZO

28. Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto.
29. I beni e i servizi per consumi individuali («beni e servizi individuali») sono acquisiti da una famiglia e utilizzati per il soddisfacimento dei desideri e dei bisogni dei componenti di tale famiglia. I beni ed i servizi individuali presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) deve essere possibile osservare e registrare l'acquisizione del bene o del servizio da parte di una singola famiglia o di un suo componente ed anche il momento in cui essa si è verificata;

- b) la famiglia deve aver assentito alla fornitura del bene o servizio e deve intraprendere ogni azione necessaria per renderla possibile: ad esempio, frequentando una scuola o recandosi in ospedale;
- c) il bene o il servizio deve avere natura tale che la sua acquisizione da parte di una famiglia o di una persona, o anche di un ristretto numero di persone, ne precluda l'acquisto ad altre famiglie o persone.

La spesa per consumi finali delle famiglie è interamente individuale. Per convenzione, tutti i beni e servizi forniti dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono considerati individuali.

Per convenzione, tutta la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche in materia di istruzione, sanità, previdenza e assistenza sociale, sport e tempo libero, cultura dovrebbe essere considerata spesa per servizi per consumi individuali, fatta eccezione per la spesa per l'amministrazione in generale, l'attività normativa, la ricerca, ecc. Inoltre la spesa per la fornitura di abitazioni, la raccolta di rifiuti domestici, la gestione dei sistemi di trasporto dovrebbe anch'essa essere considerata individuale. La spesa per consumi collettivi corrisponde alla parte restante della spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. Essa comprende in particolare: gestione e regolamentazione della società, tutela della sicurezza e difesa del territorio, mantenimento dell'ordine, attività legislativa e normativa, tutela della salute pubblica, protezione dell'ambiente, ricerca e sviluppo, infrastruttura e sviluppo economico.

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/98 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997; che l'obbligo di compilare tale indice non mette in discussione il diritto degli Stati membri di pubblicare i propri indici di inflazione nazionali e non armonizzati che essi desiderino eventualmente usare per scopi di politica nazionale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati⁽³⁾, definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato⁽⁴⁾, definisce il campo di applicazione dell'IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA deve essere basato sui prezzi dei beni e servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori; che le ponderazioni dell'IPCA richiedono una definizione armonizzata della loro copertura geografica e demografica;

considerando che per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPIUM) e dell'indice

europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessario un concetto geografico armonizzato per gli IPCA;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che pertanto, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione sottoporà senza indugio al Consiglio, una proposta in merito alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, lettera a), punto 2) è sostituito dal testo seguente:

«a2) Per «spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari» s'intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

- dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza; e
- in operazioni monetarie; e
- sul territorio economico dello Stato membro; e
- per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali; e
- in uno o entrambi i periodi raffrontati.

La spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari è descritta nell'allegato 1b e segue le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 contenuto nel regolamento (CE) n. 2223/96⁽⁵⁾.

(¹) GU L 310 del 13. 11. 1996, pag. 1.»

2) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli IPCA elaborati ricorrendo a ponderazioni di sottoindici che rispecchiano la spesa per consumi finali in termini monetari di un sottoinsieme di famiglie, anziché di tutte le famiglie, sono considerati comparabili se tale differenza rappresenta, in pratica, meno dell'1 per 1000 della spesa totale coperta dall'IPCA. Le modifiche delle ponderazioni necessarie per garantire la comparabilità quale definita nel presente paragrafo sono effettuate entro il dicembre 1999.»

(¹) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(²) Parere reso il 14 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(³) GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.

(⁴) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

3) Nell'allegato 1b, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. Il settore famiglie è costituito da famiglie che comprendono tutti gli individui o i gruppi di individui (come definiti nel SEC 2.76.a e 2.76.b) a prescindere, in particolare, dal luogo di residenza, dalla loro posizione nella distribuzione del reddito e dalla loro nazionalità o status di residenza. Il settore include le persone che vivono in collettività (come definite nel SEC 2.76.b) e non include le imprese.
2. Il territorio economico è inteso secondo la definizione del SEC 2.05, con la sola differenza che vi sono incluse le zone franche extraterritoriali situate entro i confini del paese ed escluse le zone franche territoriali situate nel resto del mondo.»

Articolo 2

Tenendo conto delle opinioni del comitato istituito ai sensi della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽¹⁾, la Commissione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, redige una relazione e la trasmette al Consiglio. La relazione valuterà il funzionamento delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Alla luce di tale relazione, la Commissione potrà, se del caso, proporre adeguate iniziative al Consiglio ai fini della modifica del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 1689/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	71,6
	999	71,6
0709 90 70	052	40,3
	999	40,3
0805 30 10	382	60,7
	388	70,6
	524	67,2
	528	63,9
	999	65,6
0806 10 10	052	113,1
	400	292,6
	412	187,0
	600	92,2
	624	159,7
	999	168,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,0
	400	78,0
	508	121,3
	512	64,9
	524	76,3
	528	78,9
	720	167,0
	800	142,8
	804	118,4
	999	102,1
0808 20 50	052	93,4
	388	89,7
	512	56,6
	528	107,2
0809 10 00	999	86,7
	052	138,6
	064	122,3
	066	83,1
0809 20 95	999	114,7
	052	443,7
	400	296,9
	404	367,1
	616	264,5
0809 40 05	999	343,1
	064	74,8
	066	58,6
	624	206,5
	999	113,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1690/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 186ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 186ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1691/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quattordicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quattordicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento

(CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	227	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	120	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		109	105	—	105
	Burro < 82 %		104	100	104	—
	Burro concentrato		134	130	134	130
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasforma- zione	Burro		120	—	120	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1692/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/98 ⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽⁶⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 29. 4. 1998, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	136,76
	***	—	0402 21 99 9100	+	103,34
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	104,05
	***	—	0402 21 99 9300	+	105,34
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	112,58
	***	—	0402 21 99 9500	+	115,09
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	124,73
	***	—	0402 21 99 9700	+	130,38
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	136,76
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,7400
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,9054
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,9538
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,0262
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,7400
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,9054
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,9538
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,0262
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,0334
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,1258
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,0334
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,1258
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	74,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	74,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,7400	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,7400	0402 99 11 9310	+	0,2555
0402 21 11 9200	+	74,00	0402 99 11 9330	+	0,3067
0402 21 11 9300	+	90,54	0402 99 11 9350	+	0,4077
0402 21 11 9500	+	95,38	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	102,60	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	74,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	90,54	0402 99 19 9310	+	0,2555
0402 21 19 9500	+	95,38	0402 99 19 9330	+	0,3067
0402 21 19 9900	+	102,60	0402 99 19 9350	+	0,4077
0402 21 91 9100	+	103,34	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	104,05	0402 99 31 9150	+	0,4245
0402 21 91 9300	+	105,34	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	112,58	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	115,09	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	124,73	0402 99 39 9150	+	0,4245
0402 21 91 9700	+	130,38	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	130,38
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	136,76
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,7400
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2555
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,7400
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,9054
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9538
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0262
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	72,75	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	72,75	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	89,73	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	94,53	0404 90 83 9931	+	0,2555
0403 90 13 9900	+	101,68	0404 90 83 9933	+	0,3067
0403 90 19 9000	+	102,44	0404 90 83 9935	+	0,4077
0403 90 31 9000	+	0,7275	0404 90 83 9937	+	0,4245
0403 90 33 9200	+	0,7275	0404 90 89 9130	+	1,0334
0403 90 33 9300	+	0,8973	0404 90 89 9150	+	1,1258
0403 90 33 9500	+	0,9453	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0168	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0244	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	74,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		099	22,83
0404 90 23 9120	+	74,00		400	22,83
0404 90 23 9130	+	90,54		***	37,68
0404 90 23 9140	+	95,38			—
0404 90 23 9150	+	102,60	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		099	21,24
0404 90 23 9915	+	—		400	15,29
0404 90 23 9917	+	—		***	35,05
0404 90 23 9919	+	—			—
0404 90 23 9931	+	11,31			—
0404 90 23 9933	+	13,85			—
0404 90 23 9935	+	16,84			9,329
0404 90 23 9937	+	19,91			7,834
0404 90 23 9939	+	20,81			15,39
0404 90 29 9110	+	103,34			
0404 90 29 9115	+	104,05			
0404 90 29 9120	+	105,34			
0404 90 29 9130	+	112,58			
0404 90 29 9135	+	115,09			
0404 90 29 9150	+	124,73			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	30,98		039	—
	400	30,98		099	9,536
	***	51,11		400	8,346
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	31,42		039	—
	400	31,42		099	13,99
	***	51,83		400	12,25
0406 10 20 9630	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	35,06		039	—
	400	35,06		099	9,536
	***	57,86		400	8,346
0406 10 20 9640	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	51,54		039	—
	400	48,35		099	13,99
	***	85,03		400	12,25
0406 10 20 9650	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	42,95		039	—
	400	25,44		099	20,36
	***	70,86		400	17,81
0406 10 20 9660	+	—		***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	15,93		099	13,99
	400	13,38		400	12,25
	***	26,28		***	26,24
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	19,31		099	20,36
	400	16,22		400	17,81
	***	31,87		***	38,17
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	20,36
0406 20 90 9913	037	—		400	17,81
	039	—		***	38,17
	099	35,62	0406 30 39 9950	037	—
	400	31,59		039	—
	***	58,77		099	23,02
0406 20 90 9915	037	—		400	21,14
	039	—		***	43,16
	099	47,01	0406 30 90 9000	037	—
	400	42,12		039	—
	***	77,56		099	24,15
0406 20 90 9917	037	—		400	21,14
	039	—		***	45,28
	099	49,94	0406 40 50 9000	037	—
	400	44,75		039	—
	***	82,41		099	54,55
0406 20 90 9919	037	—		400	32,98
	039	—		***	90,00
	099	55,82			
	400	50,02			
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	56,01		099	36,20
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	59,72
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	60,16		099	61,40
	400	60,16		400	61,40
	***	99,26		***	101,30
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	54,68
	400	62,17		400	40,19
	***	102,58		***	90,22
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	60,16
	400	62,17		400	60,16
	***	102,58		***	99,26
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	61,63		099	65,82
	400	44,53		400	57,27
	***	101,68		***	108,59
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	36,51		099	63,89
	400	18,57		400	63,89
	***	75,31		***	105,42
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	36,98		099	48,93
	400	21,16		400	48,93
	***	76,25		***	80,75
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	33,48		039	—
	400	18,57		099	48,93
	***	69,06		400	48,93
0406 90 31 9119	037	—		***	80,75
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	52,63
	***	62,99		400	52,63
0406 90 33 9119	037	—		***	86,83
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	51,97
	***	62,99		400	22,27
0406 90 33 9919	037	—		***	85,75
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	099	34,36		039	—
	400	20,33		099	34,88
	***	56,69		400	20,12
				***	71,94

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	40,07	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	***	82,65		099	29,74
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		***	61,34
	099	38,60	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	***	79,62		099	30,78
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		***	63,48
	099	32,73	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	***	67,50		099	34,58
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		***	71,32
	099	40,07	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	***	82,65		099	43,80
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		***	90,34
	099	40,07	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	***	82,65		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	24,78
	039	—		400	24,78
	099	30,31		***	51,11
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—
	***	62,51		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	28,27
	039	—		400	28,02
	099	53,71		***	58,31
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—
	***	88,63		039	—
0406 90 85 9910	037	28,95		099	30,66
	039	28,95		400	30,66
	099	59,27		***	63,25
	400	59,27	0406 90 87 9951	037	—
	***	97,79		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	42,19
	039	—		400	42,19
	099	54,68		***	87,04
	400	40,19	0406 90 87 9971	037	—
	***	90,22		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	42,07
	039	—		400	34,41
	099	51,97		***	86,78
	400	21,16	0406 90 87 9972	099	16,03
	***	85,75		400	13,67
				***	33,07

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	37,66	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	77,68	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	42,07	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	86,78	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	36,51	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	24,08	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	75,31	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 88 9100	+	—	2309 10 70 9800	+	40,63
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9010	+	—
	039	—	2309 90 35 9100	+	—
	099	52,46	2309 90 35 9200	+	—
	400	30,30	2309 90 35 9300	+	—
	***	86,56	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	31,84	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	52,55	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione (+ + +), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1693/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	64,68	1104 23 10 9100	69,30
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	55,44	1104 23 10 9300	53,13
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	55,44	1104 29 11 9000	37,06
1102 90 10 9100	48,63	1104 29 51 9000	36,33
1102 90 10 9900	33,07	1104 29 55 9000	36,33
1102 90 30 9100	47,47	1104 30 10 9000	9,08
1103 12 00 9100	47,47	1104 30 90 9000	11,55
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	83,16	1107 10 11 9000	64,67
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	64,68	1107 10 91 9000	57,71
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	55,44	1108 11 00 9200	72,66
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	55,44	1108 11 00 9300	72,66
1103 19 10 9000	36,17	1108 12 00 9200	73,92
1103 19 30 9100	50,25	1108 12 00 9300	73,92
1103 21 00 9000	37,06	1108 13 00 9200	73,92
1103 29 20 9000	33,07	1108 13 00 9300	73,92
1104 11 90 9100	48,63	1108 19 10 9200	41,04
1104 12 90 9100	52,74	1108 19 10 9300	41,04
1104 12 90 9300	42,19	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	37,06	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	91,40
1104 19 50 9110	73,92	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	69,97
1104 19 50 9130	60,06	1702 30 91 9000	91,40
1104 21 10 9100	48,63	1702 30 99 9000	69,97
1104 21 30 9100	48,63	1702 40 90 9000	69,97
1104 21 50 9100	64,84	1702 90 50 9100	91,40
1104 21 50 9300	51,87	1702 90 50 9900	69,97
1104 22 20 9100	42,19	1702 90 75 9000	95,77
1104 22 30 9100	44,83	1702 90 79 9000	66,47
		2106 90 55 9000	69,97

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1694/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	46,20
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	34,38

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1695/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1998
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 48,10 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1696/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 884/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 884/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1325/98 ⁽⁴⁾, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute in vari Stati membri; che i quantitativi e i prezzi fissati in detto regolamento devono essere modificati per tener conto delle scorte già vendute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 884/98 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma:

- a) il primo trattino è soppresso;
- b) il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
«— 5 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento tedesco»;

c) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— 4 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento austriaco»;

d) il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— 4 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento francese»;

e) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— 5 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese»;

f) il quattordicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— 5 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito».

2) All'articolo 5, paragrafo 2:

a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per i quarti anteriori non disossati trasformati in prodotti "B" o in un miscuglio di prodotti "A" e "B", a 1 050 ECU»;

b) il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per le carni bovine disossate trasformate in prodotti "B" o in un miscuglio di prodotti "A" e "B", a 1 600 ECU».

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.⁽³⁾ GU L 124 del 25. 4. 1998, pag. 42.⁽⁴⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 42.

ALLEGATO

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuina tonnilta
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

		(a) ⁽²⁾	(b) ⁽³⁾
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	5 000	750
DANMARK	— Forfjerdinger (A)	450	750
ITALIA	— Quarti anteriori	3 000	750
IRELAND	— Forequarters	400	750
FRANCE	— Quartiers avant	4 000	750
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	4 000	750
PORTUGAL	— Quartos dianteiros	400	750
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	2 000	750
NEDERLAND	— Voorvoeten	34	750

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

DANMARK	Interventionsslag (INT 18)	15	950	1 150
	Interventionsbryst (INT 23)	645	950	1 150
	Interventionsbov (INT 22)	40	1 400	1 650
FRANCE	Jarret arrière d'intervention (INT 11)	500	1 150	1 350
	Flanchet d'intervention (INT 18)	500	900	1 100
	Jarret avant d'intervention (INT 21)	500	1 050	1 250
	Épaule d'intervention (INT 22)	1 000	1 450	1 700
	Poitrine d'intervention (INT 23)	500	1 200	1 400
	Avant d'intervention (INT 24)	2 000	1 400	1 650
UNITED KINGDOM	Intervention shank (INT 11)	500	850	1 000
	Intervention thick flank (INT 12)	500	1 250	1 500
	Intervention silverside (INT 14)	1 000	1 450	1 700
	Intervention flank (INT 18)	500	800	950
	Intervention forerib (INT 19)	500	1 200	1 450
	Intervention shin (INT 21)	500	850	1 000
	Intervention shoulder (INT 22)	500	1 200	1 450
	Intervention brisket (INT 23)	500	800	950
	Intervention forequarter (INT 24)	1 000	1 200	1 450
IRELAND	Intervention shank (INT 11)	500	900	1 100
	Intervention flank (INT 18)	500	800	950
	Intervention shin (INT 21)	500	900	1 100
	Intervention shoulder (INT 22)	1 000	1 200	1 450
	Intervention brisket (INT 23)	500	850	1 000
	Intervention forequarter (INT 24)	1 000	1 200	1 400

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
- (²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos “A” contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
- (²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
- (²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα “Α” που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
- (²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
- (²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits “A” visés à l’article 3, paragraphe 2.
- (²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti “A” di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
- (²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos “A” referidos no n° 2 do artigo 3º.
- (²) Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
- (²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
- (²) Precio aplicable a la transformación en los productos “B” contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos “A” y productos “B”.
- (²) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
- (²) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα “Β” που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.
- (²) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
- (²) Prix applicable pour la transformation en produits “B” visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
- (²) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti “B” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti “A” e di prodotti “B”.
- (²) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação em produtos “B” referidos no n° 3 do artigo 3º, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
- (²) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
- (²) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1697/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi	2,361 1,933 3,633
1002 00 00	Segala	3,617
1003 00 90	Orzo	3,242
1004 00 00	Avena	2,637
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — negli altri casi	2,495 4,620 2,248 4,373 4,620 2,495 4,620
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	0,463 2,700 2,700

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	3,242
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,470
	— negli altri casi	3,800
1102 10 00	Farina di segala	4,955
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	— negli altri casi	—
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	1,495
	— negli altri casi	2,300

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1698/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	38,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	35,50
1001 90 99 9000	03	22,00	1101 00 15 9150	01	32,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	30,25
1002 00 00 9000	03	45,00	1101 00 15 9180	01	28,25
	02	55,00	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	36,00	1102 10 00 9500	01	75,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	36,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1699/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1998
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	— 1,00	— 2,00	— 3,00	— 4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	— 1,00	— 5,00	— 7,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1700/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 46,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1701/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 luglio al 30 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 32,45 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1702/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1445/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 luglio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 71,81 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 100 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1703/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1512/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1599/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1512/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1512/98 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 16. 7. 1998, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 30.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,84	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	46,75	36,75
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	46,75	36,75
	di qualità media	77,00	67,00
	di bassa qualità	94,76	84,76
1002 00 00	Segala	97,25	87,25
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	97,25	87,25
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	97,25	87,25
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,80	93,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	103,80	93,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,10	98,10

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

*ALLEGATO II***Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 16. 07. 1998 al 29. 07. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	113,44	95,68	90,46	81,03	173,46 ⁽¹⁾	77,06 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,97	(1,60)	9,67	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	14,35	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,09 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,19 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1704/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1998****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 1998 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1267/98 della Commissione, del 18 giugno 1998, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1267/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998; che non sono stati chiesti titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1267/98 dispone che, se nel corso del periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo periodo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che

tenuto conto dei quantitativi rimanenti del primo periodo, è opportuno determinare, per il secondo periodo — ossia dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 — i quantitativi disponibili per i paesi considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/98.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1267/98 (dal 1° gennaio al 30 giugno 1999) ammontano a:

- 1 725 t di carni di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia;
- 230 t di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10 originari della Lettonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 175 del 19. 6. 1998, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1998

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù

[notificata con il numero C(1998) 2410]

(98/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel settembre 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle presunte sovvenzioni pregiudizievoli di cui beneficiano le importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù.
- (2) La denuncia è stata presentata dalla Xantoflor SA, (Monteagudo, Spagna), che rappresenta oltre il 25 % della produzione comunitaria del prodotto in questione ed è stata sostenuta dalla Alchim SA e dalla Sofral SA (Illkirch, Francia). Questi produttori rappresentano complessivamente una percentuale rilevante della produzione comunitaria di carminio di cocciniglia, secondo quanto definito dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97, in quanto nessuno degli altri produttori ha espresso il proprio parere sulla denuncia.
- (3) La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni compensative sul carminio di cocciniglia e del conseguente grave pregiudizio, che

sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento.

- (4) Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di carminio di cocciniglia classificabile al codice NC ex 3205 00 00 originario del Perù.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Dei tre produttori che hanno sostenuto la denuncia, soltanto Xantoflor SA e Alchim SA hanno fornito una risposta esauriente al questionario della Commissione, collaborando così all'inchiesta. Questi produttori rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione. Dato che nessuno dei produttori comunitari si è opposto alla presente inchiesta, la produzione di queste società costituisce una percentuale rilevante della produzione

⁽¹⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 335 del 6. 11. 1997, pag. 5.

- comunitaria, secondo quanto definito dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97.
- (7) Nel corso dell'inchiesta, Xantoflor SA ha informato la Commissione, con lettera dell'11 giugno 1998, che ritirava formalmente la denuncia relativa alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù, dopo aver riscontrato un mutamento delle circostanze tale da eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e in particolare da Xantoflor.
- (8) Dato che Xantoflor SA e Alchim SA costituiscono insieme l'industria comunitaria e la produzione di Alchim SA rappresenta solo una percentuale ridotta della produzione comunitaria complessiva di carminio di cocciniglia, la denuncia non avrebbe avuto il sostegno di un'ampia percentuale di produttori comunitari, anche se Alchim SA avesse continuato a sostenerla.
- (9) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, quando il denunziante ritira la sua denuncia, il procedimento deve essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità contrarie alla chiusura del procedimento.

- (10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.
- (11) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
- (12) In tali circostanze, il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente
